



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Settore patrimonio e provveditorato
Ufficio servizi in outsourcing

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI
SPECIALI PRODOTTI DAI LABORATORI CHIMICI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**

CIG: 6662595353

Il Direttore Generale

(dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero)

Il R.U.P.

(dott. Paolo Balsini)

Redatto dall’Ufficio servizi in outsourcing
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste
tel.: +39 040 5587942
alessandra.sperti@amm.units.it
ateneo@pec.unit.it

Capitolato Speciale

www.units.it – www-amm.units.it/gare – ateneo@pec.units.it

Sommario:

Art. 1 - Oggetto del servizio	3
Art. 2 - Luogo di esecuzione del servizio	3
Art. 3 - Durata e decorrenza dell'affidamento	3
Art. 4 - Corrispettivo	3
Art. 5 - Fatturazione e modalità di pagamento delle fatture	3
Art. 6 - Obblighi dell'affidatario	4
Art. 7 - Sopralluogo	6
Art. 8 - Riferimenti normativi e requisiti. Individuazione del referente del servizio.....	6
Art. 9 - Responsabilità dell'affidatario	6
Art. 10 - Polizza Assicurativa Responsabilità Civile	7
Art. 11 - Documentazione da presentare.....	7
Art. 12 - Cessione e subappalto del contratto	7
Art. 13 - Cauzione definitiva.....	8
Art. 14 - Verifica di conformità delle prestazioni eseguite	8
Art. 15 - Risoluzione	8
Art. 16 - Recesso unilaterale.....	9
Art. 17 - Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali	9
Art. 18 - Foro competente	10
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
Art. 20 - Trattamento dati personali	10
Art. 21 - Rischi da interferenza	10
Art. 22 - Spese	11
Art. 23 - Rinvio	11

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio prevede la raccolta dai depositi temporanei delle unità locali, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dai laboratori chimici dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Trieste. Con le seguenti modalità: prelievo dei rifiuti prodotti dai depositi temporanei delle unità locali, conferimento sul mezzo, trasporto e recupero/smaltimento.

Le unità locali interessate alla produzione di rifiuti speciali sono riportate nell'allegato A, dove è anche indicato il numero di asporti ipotizzabili annualmente per ogni unità locale, la tipologia e i quantitativi annui stimati dei rifiuti. Si precisa che tali dati potrebbero subire variazioni e non sono vincolanti per l'Università, ma sono forniti esclusivamente ai fini della formulazione della proposta economica.

Art. 2 - Luogo di esecuzione del servizio

Strutture dell'Università degli Studi di Trieste indicate nell'allegato A.

Art. 3 - Durata e decorrenza dell'affidamento

L'affidamento avrà la durata di 18 mesi che decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 18 mesi. Nelle more dell'espletamento di nuova procedura di selezione del fornitore, l'affidatario è tenuto comunque a garantire il servizio a condizioni invariate, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto, su semplice richiesta dell'Università.

Art. 4 - Corrispettivo

L'importo a base di gara è di € 31.950,00 per i 18 mesi di base iniziali, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a cui potranno far seguito ulteriori 18 mesi di proroga alle stesse condizioni ed infine a 180 giorni di proroga tecnica, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di selezione del fornitore, per un importo complessivo totale di € 74.550,00= comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 230,00.

L'importo è da intendersi al netto dell'IVA e trova copertura sui fondi a disposizione del bilancio universitario.

Il corrispettivo per il servizio richiesto, comprendente ogni onere necessario all'ottimale esecuzione dello stesso, è quello offerto in sede di gara.

Art. 5 - Fatturazione e modalità di pagamento delle fatture

I pagamenti saranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura, corredata dalle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) che attestino l'avvenuto recupero/smaltimento nonché il peso effettivo riscontrato dall'impianto di destinazione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione può accettare soltanto fatture trasmesse in forma elettronica. Il codice univoco è 4GU9N7. Sulla fattura dovrà essere riportato il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo al contratto.

Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell'Università di Trieste sono soggette a split payment.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva. L'Università non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente (cfr. art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), ed in presenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie, non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di

interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l'affidatario dovrà farsi carico di ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Università.

Art. 6 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Università degli Studi di Trieste, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Università stessa fornirà.

L'Impresa dovrà effettuare il prelievo dei rifiuti dai depositi temporanei, il conferimento sul mezzo, nonché garantire il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità locali dei Dipartimenti, come riportato nell'allegato A, nel rispetto della normativa vigente.

Il servizio prevede di massima 6 interventi nei 18 mesi di contratto. Tale numero non è vincolante essendo la produzione rifiuti da laboratori chimici variabile in base alle attività istituzionali di didattica e ricerca scientifica proprie dell'Università.

Gli asporti saranno programmati e richiesti dall'Università, che provvederà, di norma almeno dieci giorni prima, ad inviare all'Impresa la richiesta di esecuzione del servizio corredata di tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, in particolare:

- unità locali sedi del prelievo;
- codici C.E.R. e classi di pericolosità dei rifiuti da smaltire;
- quantità rifiuti suddivisa per C.E.R.;
- scheda omologa rifiuto.

L'Impresa dovrà effettuare l'asporto dei rifiuti entro 20 giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio.

Salvo diversi accordi tra le parti e/o diverse previsioni normative sopravvenienti, sarà a cura del trasportatore la predisposizione, su indicazione del produttore, dei seguenti documenti:

- formulari di identificazione rifiuti (art. 193 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- schede SISTRI di competenza;
- documenti di trasporto ai fini ADR ed etichettatura imballaggi.

L'Impresa dovrà restituire all'Università la quarta copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, riportante l'indicazione del peso a destino, entro tre mesi dalla data di asporto (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Il peso riscontrato a destino e indicato sul formulario di identificazione rifiuti dovrà essere al netto di eventuali imballaggi aggiuntivi utilizzati dall'Impresa per il carico dei contenitori sul mezzo (es. bancali, cargopallet, ceste, ecc.).

Si precisa che l'Università è già regolarmente iscritta al SISTRI (WEB_TS_26313) per le unità locali per le quali è richiesto il servizio.

Gli interventi di asporto dei rifiuti saranno effettuati nei giorni feriali escluso il sabato, di norma nella fascia oraria 8.00 - 13.00. Eccezionalmente, previo accordo con l'Impresa, potrebbero essere effettuati degli interventi anche in fascia pomeridiana, dalle 14.00 alle 16.00.

L'Impresa, durante la permanenza nelle sedi e per tutta la durata delle attività di carico dei rifiuti, verrà affiancata da personale universitario, che fornirà eventuale supporto ove necessario.

Gli automezzi da impiegarsi per il ritiro dei rifiuti devono attenersi al Codice della Strada e alla normativa comunale in termini di limitazione del traffico nel territorio del Comune di Trieste o nel caso diversamente regolamentata. Gli automezzi devono essere compatibili per il transito e le manovre all'interno dell'area universitaria.

Documentazione fornita dal produttore

Saranno messi a disposizione le analisi chimico fisiche effettuate da laboratori autorizzati dei seguenti rifiuti prodotti nelle relative unità locali come da tabella sottostante.

Il campionamento e le eventuali analisi chimiche di caratterizzazione, necessarie per il recupero o smaltimento dei rifiuti, verrà effettuato dall'Impresa avvalendosi di un laboratorio terzo accreditato. Nessun onere è dovuto dall'Università per eventuali campionamenti e analisi. I rapporti di analisi dovranno essere comunque inviati all'Università.

Unità locale	C.E.R. (stato fisico)	Laboratorio	Data analisi
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche - piazzale Europa 1	070703* (L)	TV ANALYSIS S.r.l.	01/06/2015
	070704* (L)	TV ANALYSIS S.r.l.	01/06/2015
	150110* (SNP)	TV ANALYSIS S.r.l.	01/06/2015
	150202* (SNP)	TV ANALYSIS S.r.l.	01/06/2015
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche - via Giorgieri 1	070703* (L)	TV ANALYSIS S.r.l.	01/06/2015
	070704* (L)	TV ANALYSIS S.r.l.	01/06/2015
	150110* (SNP)	TV ANALYSIS S.r.l.	01/06/2015
	150202* (SNP)	TV ANALYSIS S.r.l.	01/06/2015
Dipartimento di Scienze della Vita – via Giorgieri 5	150110* (SNP)	CHIMICAMBIENTE S.r.l.	13/01/2016
	150202* (SNP)	CHIMICAMBIENTE S.r.l.	13/01/2016
Dipartimento di Scienze della Vita – via Giorgieri 10	150110* (SNP)	CHIMICAMBIENTE S.r.l.	13/01/2016
	150202* (SNP)	CHIMICAMBIENTE S.r.l.	13/01/2016
Dipartimento di Scienze della Vita – via Valerio 6/3	150110* (SNP)	CHIMICAMBIENTE S.r.l.	13/01/2016
	150202* (SNP)	CHIMICAMBIENTE S.r.l.	13/01/2016
Dipartimento di Ingegneria e Architettura – via Valerio 6/A	150110* (SNP)	CHIMICAMBIENTE S.r.l.	13/01/2016
	150202* (SNP)	CHIMICAMBIENTE S.r.l.	13/01/2016
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute – via Manzoni 16	150110* (SNP)	CHIMICAMBIENTE S.r.l.	13/01/2016

L'affidatario si obbliga inoltre:

- a)** ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi,
- b)** ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni,
- c)** fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'affidatario anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto,
- d)** a comunicare all'Università ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza legale della stessa.

Art. 7 - Sopralluogo

Il sopralluogo presso le unità locali, allo scopo di individuare l'automezzo/i idoneo/i allo svolgimento del servizio in considerazione della diversa accessibilità alle aree dell'Università degli Studi di Trieste, è obbligatorio.

Per concordare data e ora del sopralluogo contattare il sig. Stefano Macchiavelli esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica uffoutsourcing@amm.units.it e per conoscenza all'indirizzo smacchiavelli@units.it entro il 31.05.2016

Il sopralluogo verrà effettuato previo appuntamento .

Art. 8 - Riferimenti normativi e requisiti. Individuazione del referente del servizio

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché della normativa in materia prevenzionistica, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

L'Impresa deve essere regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per l'area territoriale in cui opera.

L'Impresa deve essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

E' inoltre richiesta l'autorizzazione al trasporto delle tipologie di rifiuto oggetto di gara.

Sarà inoltre obbligo dell'Impresa:

- risultare iscritta al SISTRI (DM 17/12/2009 recante istruzioni sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.mm.ii).
- possedere le abilitazioni ADR sia per gli autoveicoli che per il personale di viaggio
- assicurare un servizio tempestivo e eseguito con la massima professionalità e serietà utilizzando proprio personale in possesso, oltre che dei requisiti tecnico professionali previsti, anche della necessaria formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (formazione generale e formazione specifica in base all'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011);
- garantire che gli addetti siano informati e operino nel rispetto delle indicazioni di sicurezza contenute nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., presente in allegato B;
- fornire agli addetti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e l'equipaggiamento di trasporto necessario e garantire il loro corretto utilizzo da parte del proprio personale.

L'affidatario dovrà indicare il referente principale del servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio. Il soggetto così individuato sarà il referente unico per l'Università a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio, e non potrà essere sostituito nel corso di vigenza del contratto, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dall'affidatario.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Università.

Per ogni singola necessità l'Università si potrà anche interfacciare con eventuali delegati o sostituti del referente.

Art. 9 - Responsabilità dell'affidatario

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico all'affidatario, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria

organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi e della documentazione necessaria.

L'affidatario dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse esclusivo dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite/presentate.

L'affidatario risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell'affidatario.

L'Università ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili all'affidatario come evidenziato al comma che precede.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 10 - Polizza Assicurativa Responsabilità Civile

L'Impresa deve essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'Università, per danni provocati a persone, cose e/o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti dell'Impresa o comunque verificatisi in dipendenza, diretta o indiretta, dall'esecuzione del servizio.

I massimali dell'assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 1.000.000,00, massimale unico per sinistro e per persona, cosa e/o animale.

Copia della polizza dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della documentazione di gara.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità avendo essa il solo scopo di ulteriore garanzia. L'Impresa è responsabile degli eventuali danni arrecati durante l'esecuzione del servizio a persone e/o cose, sia all'Università che a terzi; pertanto è tenuta a rifondere interamente i danni e a sollevare l'Università da ogni corrispondente richiesta.

L'accertamento dei danni prodotti all'Università è effettuato, di norma, dal personale dell'Università in contraddittorio con l'Impresa ed è documentato da apposito verbale sottoscritto dalle due parti. L'Impresa deve provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o alla sostituzione dei beni danneggiati, qualora possibile, ovvero al risarcimento del danno.

Art. 11 - Documentazione da presentare

L'Impresa che intende partecipare alla gara in oggetto deve obbligatoriamente fornire la seguente documentazione:

- Istanza e dichiarazione a corredo dell'offerta (**allegato C**)
- Dichiarazione di offerta economica firmata dal rappresentante legale (**allegato D**)
- Copia di un documento di identità del rappresentante legale dell'Impresa
- Copia delle autorizzazioni ambientali
- Copia della Certificazione ISO 14001/UNI EN ISO 14001
- Elenco dei mezzi di trasporto idonei da utilizzare per lo svolgimento del servizio (Marca – Modello – Targa)
- DUVRI (**allegato B**) firmato dal rappresentante legale.

Art. 12 - Cessione e subappalto del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e ai sensi del successivo art. 118, c. 1, a pena di nullità non è ammessa, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte dell'affidatario di tali divieti, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Il subappalto del servizio è ammesso nei limiti previsti dall'art. 118 del Codice dei contratti.

Art. 13 - Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto, l'affidatario deve presentare una cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio. La cauzione deve possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 113 del Codice dei Contratti. L'importo della cauzione è calcolato ai sensi del predetto art. 113 del Codice dei contratti.

Art. 14 - Verifica di conformità delle prestazioni eseguite

Il servizio è soggetto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, da parte dell'ufficio competente.

In caso di verifica con esito negativo della conformità delle prestazioni eseguite con quelle pattuite, salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 17, l'affidatario deve provvedere, nel termine fissato dall'Università, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche del servizio previste dal contratto e la completa eliminazione degli inadempimenti e delle irregolarità nell'esecuzione.

Art. 15 - Risoluzione

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a)** frode nell'esecuzione del servizio,
- b)** fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata,
- c)** cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato,
- d)** subappalto,
- e)** violazione della vigente normativa antimafia,
- f)** qualora l'affidatario non risulti più possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni,
- g)** grave negligenza,
- h)** inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale,
- i)** inadempienza alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del servizio riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità,
- j)** aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, almeno n. 3 (tre) gravi inadempienze contrattuali, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta. In tal caso il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall'Università,
- k)** l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. e l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o costi.

Con la risoluzione sorgerà il diritto per l'Università di affidare la prestazione del contratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, in danno dell'aggiudicatario inadempiente. Sarà carico dell'affidatario aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Università.

Qualora sussista la necessità di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, l'Università ha il diritto di affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni, in danno dell'Impresa appaltatrice inadempiente. L'affidamento avviene a procedura negoziata. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa appaltatrice inadempiente, nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della copertura assicurativa affidata e dell'importo relativo.

L'Università si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia di danni subiti a causa di gravi o reiterate negligenze, errori ed omissioni commessi dall'affidatario nell'espletamento del servizio.

In caso di reiterate inadempienze degli obblighi assunti (cfr. la lettera j)), la facoltà dell'Università di addivenire alla risoluzione del contratto è preceduta da diffida ad adempiere, spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C., entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si considererà risolto di diritto. In tal caso, l'eventuale credito dell'Impresa sarà incamerato, salvo la restituzione della somma rimanente dopo che l'Amministrazione universitaria si sarà rivalsa su di essa dei danni derivanti dalla risoluzione anzitempo del contratto.

All'Impresa appaltatrice inadempiente, sono addebitate le ulteriori spese sostenute dall'Università, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse potranno essere prelevate da eventuali crediti dell'Impresa appaltatrice, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione universitaria sui beni dell'Impresa stessa.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa appaltatrice dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 16 - Recesso unilaterale

Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto dell'affidamento, l'Università si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 del codice civile da effettuarsi con raccomandata A.R. o P.E.C.; in tal caso l'Università comunicherà formalmente all'affidatario l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. L'affidatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto.

L'Università può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Impresa:

- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

L'affidatario può recedere dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 17 - Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell'offerta economica dell'affidatario, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure P.E.C., una circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, assegnando all'affidatario un termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempiere.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto, l'Università potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università stessa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione dell'Università, l'affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, l'Università, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a giustificare il

comportamento dell'affidatario, applicherà le penali sotto indicate, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, compresa la risoluzione del contratto.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione del servizio, sarà applicata una penale nella misura sotto indicata:

- per il ritardo, rispetto ai termini indicati al precedente art. 6, imputabile all'affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale pari ad € 100,00=, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo (NB: qualora il ritardo non giustificato sia superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, è facoltà dell'Università di avvalersi dell'istituto della risoluzione espressa di cui al precedente art. 15),
- per il mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato: penale da un minimo di € 200,00= ad un massimo di € 2.000,00= commisurata alla gravità dell'inadempienza che l'Università potrà quantificare ed applicare a suo insindacabile giudizio.

Le penali applicate ai sensi del precedente comma saranno trattenute dal pagamento delle successive fatture. L'ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA; qualora ciò si verificasse, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 18 - Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'affidatario e l'Università in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale, ove non definibile in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria Ordinaria del Foro di Trieste, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e ss.mm.ii.

Ove le transazioni relative al servizio aggiudicato con la presente gara avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. oppure, comunque, in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno.

Art. 20 - Trattamento dati personali

L'Impresa si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l'esecuzione del servizio in oggetto del presente capitolato nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal D.Lgs. 196/2003.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di selezione e dell'eventuale stipula del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 21 - Rischi da interferenza

L'Università e l'Impresa si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possono incidere sulle attività lavorative oggetto dell'incarico ed informandosi reciprocamente

anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto del contratto.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008, prima dell'inizio delle attività l'Università e l'Impresa sottoscriveranno il DUVRI, impegnandosi a rispettarne i contenuti (allegato B).

I costi a carico dell'Impresa relativi alle misure di prevenzione e protezione, evidenziate nel DUVRI, finalizzate ad eliminare i rischi da interferenza sono stati stimati dall'Università nella misura di € 230,00 (duecentotrenta/00) lordi.

Art. 22 - Spese

Il contratto non è soggetto a registrazione e sarà registrato solo in caso d'uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale, si rinvia al Disciplinare di gara, ed alle altre norme applicabili in materia.